

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.170/2005 /biz

Sentenza del 15 novembre 2005
I Corte civile

Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Favre, Kiss, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
X. _____,
Y. _____,
istanti,
entrambe patrocinate dall'avv. prof. dr. Karl Spühler,

contro

A. _____,
opponente,
patrocinato dall'avv. prof. dr. Ivo Schwander,

Il Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
domanda di revisione della sentenza emanata
il 9 novembre 2004 dal Tribunale federale
(causa 4P.82/2004).

Fatti:

A.
La fattispecie che ha portato all'emanazione della sentenza impugnata è nota ed è peraltro già stata esaurientemente descritta nella sentenza stessa. Ai fini del presente giudizio basti ricordare quanto segue.

Nel 1996 le società predecessore in diritto di X. _____ e Y. _____ hanno adito la High Court of Justice, Chancery Division, di Londra con un'azione volta alla rifusione delle perdite subite nel quadro del fallimento del gruppo immobiliare Z. _____, causate da atti illeciti addebitati, tra gli altri, anche a A. _____, avvocato a Lugano. Nell'ambito di tale procedimento, il 23 maggio 1997 il tribunale inglese ha emesso un provvedimento cautelare (cosiddetto Mareva injunction), con il quale ha, d'un canto, vietato all'avvocato ticinese di disporre dei propri beni e, dall'altro, gli ha ingiunto di rilasciare informazioni e documenti. Questo secondo ordine è stato ossequiato solo parzialmente. Ciò ha comportato l'esclusione di A. _____ dal processo di merito per contempt of court. La causa è pertanto continuata senza di lui ed è sfociata in un giudizio di condanna, il 10 dicembre 1998. L'ammontare del danno è stato quantificato in un giudizio successivo, del 17 marzo 1999, in CAN\$ 169'752'078.--, CAN\$ 71'595'530.-- nonché US\$ 129'974'770.--.

Con sentenze 23 novembre/22 dicembre 2000, assortite da ordini di pignoramento provvisori, il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto l'esecutività delle due pronunzie condannatorie inglesi per un importo complessivo di fr. 20'000'000.--, così come richiesto dalle società precedenti.

Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 36 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano, CL; RS 0.275.11), A. _____ si è opposto all'exequatur. L'opposizione è stata accolta dalla Il Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 25 febbraio 2005. Adducendo due motivazioni indipendenti, i giudici ticinesi hanno infatti ravvisato una violazione dell'ordine pubblico sia nell'emanazione delle due decisioni in regime di contempt of court, sia nell'aver le autorità inglesi negato all'opponente la possibilità di esaminare gli atti.

Contro questa sentenza X._____ e Y._____ sono tempestivamente insorte dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 27 n. 1 CL, che è stato respinto nella misura in cui era ricevibile. Nella sentenza del 9 novembre 2004 il Tribunale federale ha stabilito, d'un canto, che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il regime di contempt of court non è incompatibile con l'ordine pubblico procedurale così come concepito in Svizzera e, dall'altro, che le censure con le quali le ricorrenti contestavano il mancato accesso agli atti dell'opponente nelle procedure inglesi erano irricevibili siccome proposte per la prima volta davanti al Tribunale federale. Considerato che una delle due motivazioni indipendenti poste a fondamento della sentenza cantonale resisteva alle critiche, la I Corte civile del Tribunale federale ha pertanto concluso per la reiezione del gravame.

B.

Con domanda del 20 giugno 2005, stesa in tedesco, X._____ e Y._____ (istanti) hanno postulato la revisione della precitata sentenza, chiedendo al Tribunale federale di annullarla nonché di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera le due pronunzie inglesi del 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999.

Nelle osservazioni del 6 settembre 2005, anch'esse in tedesco, A._____ (opponente) ha proposto di dichiarare la domanda irricevibile, eventualmente di respingerla, mentre il Tribunale d'appello ticinese ha rinunciato a una presa di posizione.

Diritto:

1.

L'introduzione di allegati in lingua tedesca è legittima (art. 4 Cost.; art. 30 cpv. 1 OG). Non si giustifica nondimeno di derogare alla regola che vuole la sentenza del Tribunale federale redatta nella lingua della decisione impugnata (art. 37 cpv. 3 OG; cfr. anche DTF 124 III 205 consid. 2).

2.

Dato che adempie i requisiti formali posti dagli art.140 e 141 OG la domanda di revisione è, di principio, ammissibile.

3.

Le istanti invocano i motivi di revisione previsti dagli art. 136 lett. d e 137 lett. b OG. In primo luogo sostengono che il Tribunale federale non ha apprezzato, per svista, fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 136 lett. d OG); in secondo luogo affermano di essere venute a conoscenza, dopo l'emanazione della sentenza, di prove decisive che non avevano potuto allegare in precedenza (art. 137 lett. b OG).

3.1 Le due disposizioni citate hanno in comune, tra l'altro, il requisito della rilevanza dei fatti che il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare rispettivamente dei fatti nuovi e quello della decisività delle prove nuove. Secondo la giurisprudenza sono tali solo i fatti e le prove pertinenti, suscettibili di cambiare la fattispecie su cui si fonda il giudizio del quale è chiesta la revisione e quindi di modificarlo a favore dell'istante (DTF 122 II 17 consid. 3 per l'art. 136 lett. d OG e DTF 127 V 353 consid. 5b per l'art. 137 lett. b OG; cfr. anche Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 5.3 ad art. 136 OG e n. 2.2.2 e 2.3.2 ad art. 137 OG).

3.2 La maggior parte delle argomentazioni contenute nella domanda di revisione riguarda il considerando 5 della sentenza del 9 novembre 2004, nel quale, secondo le istanti, il Tribunale federale avrebbe accertato che il tribunale inglese aveva rifiutato all'opponente l'accesso agli atti per il motivo che il suo patrocinatore precedente faceva valere un diritto di ritenzione a garanzia della sua retribuzione.

Nel documento sottoposto ora all'esame del Tribunale federale le istanti propongono vari fatti e prove suscettibili di dimostrare - secondo loro - che su questo punto la sentenza del 9 novembre 2004 è errata, che l'opponente aveva potuto prendere visione di tutti gli atti della procedura inglese, che un'eventuale impossibilità di farlo sarebbe comunque da ricondurre a responsabilità sua (non avendo egli pagato il patrocinatore inglese né depositato il capitale corrispondente) nonché, infine, ch'egli avrebbe rinunciato volontariamente a difendersi nel merito per motivi tattici. Invano.

Contrariamente a quanto ritenuto dalle istanti, il passaggio della sentenza al quale esse alludono non esprime accertamenti del Tribunale federale, bensì riassume semplicemente la motivazione dell'autorità cantonale. In realtà il Tribunale federale, nella sentenza del 9 novembre 2004, non ha affatto esaminato se l'opponente avesse potuto accedere agli atti del processo inglese oppure no.

Il Tribunale federale non ha infatti potuto pronunciarsi su argomenti di merito concernenti tale questione perché le istanti - allora ricorrenti - li avevano proposti per la prima volta con il ricorso di

diritto pubblico, cosicché le relative censure sono state dichiarate irricevibili (si vedano in particolare i considerandi 5.3.1 e 5.3.2.3).

3.3 L'errore di base in cui sono incorse le istanti rende manifestamente infondata la domanda di revisione nella misura in cui ha per oggetto il controverso esame degli atti inglesi da parte dell'opponente: non possono d'acchito essere rilevanti fatti o prove riguardanti questioni di merito che, a causa del giudizio d'irricevibilità di cui s'è detto, non hanno avuto nessuna importanza per la pronunzia oggetto della domanda di revisione.

4.

Nella sentenza del 9 novembre 2004 il Tribunale federale ha preso atto del fatto che l'opponente aveva allegato di non aver potuto consultare gli atti del processo inglese soltanto con le conclusioni scritte dell'11 dicembre 2002 presentate all'autorità cantonale; ha poi constatato, sulla scorta del verbale agli atti, che durante il successivo dibattimento del 16 dicembre 2002 le istanti non si erano espresse sull'argomento, neppure per eccepire l'irritualità dell'argomentazione tardiva.

Nella parte finale della domanda di revisione le istanti sostengono che questo accertamento della sentenza del Tribunale federale è errato, poiché durante l'udienza del 16 dicembre 2002 esse si erano opposte, in particolare facendo valere una violazione della procedura civile ticinese; affermano di avere preso conoscenza di tale circostanza soltanto a inizio giugno 2005, per cui si tratta di un fatto nuovo nel senso dell'art. 137 lett. b OG, e producono due dichiarazioni giurate in forma notarile firmate dagli avvocati B._____ e C._____.

4.1 Come si dirà sotto, il motivo di revisione invocato si riferisce a un fatto (di natura processuale) posto a fondamento della sentenza del 9 novembre 2004. Non si applicano pertanto le restrizioni che vigono per le domande di revisione fondate sull'art. 137 lett. b OG presentate contro sentenze emanate su ricorsi di diritto pubblico (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 322 in fine; 118 la 366).

4.2 Va osservato che la motivazione della domanda di revisione è piuttosto scarna: in particolare è silente riguardo alla rilevanza, all'esito diverso che avrebbe avuto il ricorso di diritto pubblico se il fatto invocato fosse stato considerato nel primo procedimento (consid. 3.1).

4.3 Ora, nel gravame del 26 marzo 2004 le istanti avevano sostenuto di non aver potuto esprimersi - davanti all'autorità cantonale - sulle argomentazioni proposte dall'opponente con le conclusioni scritte e ne avevano dedotto una violazione del diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.; pur commentando abbondantemente diverse disposizioni del codice di procedura civile ticinese, esse avevano per finire rinunciato espressamente a invocare garanzie specifiche del diritto cantonale. Preso atto della censura così limitata, il Tribunale federale ha deciso che, sotto il profilo della garanzia costituzionale minima, non si era verificata una violazione del diritto di essere sentito, poiché le istanti avrebbero potuto esprimersi al dibattimento finale. La conclusione sarebbe stata la medesima qualora - come sostengono ora - durante questo dibattimento le istanti avessero fatto uso della facoltà di contestare la proponibilità delle nuove allegazioni dell'opponente, in quanto ciò significherebbe ch'esse avevano potuto esercitare il loro diritto di essere sentite, perlomeno nella forma minima garantita dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il momento e il modo nei quali l'esercizio di tale diritto era avvenuto non sarebbero stati comunque riesaminati, trattandosi di questioni rette dal diritto cantonale che, come già esposto, le istanti avevano rinunciato a invocare.

Ne viene che, sotto questo profilo, il fatto nuovo invocato non è rilevante.

4.4 Il requisito della rilevanza potrebbe nondimeno essere adempiuto da un altro punto di vista.

Già s'è detto che le censure di merito che le istanti avevano proposto allora contro gli accertamenti dell'autorità cantonale, secondo cui l'opponente non aveva potuto avere accesso agli atti del procedimento inglese, sono state giudicate nuove e inammissibili dal Tribunale federale. Se però dovesse risultare che, contrariamente a quanto ritenuto, le istanti avevano contestato le allegazioni di fatto concernenti l'accesso agli atti già davanti all'autorità cantonale, dette censure non avrebbero potuto esser dichiarate irricevibili.

Occorre pertanto chinarsi sulle altre condizioni alle quali sottostà la revisione.

4.4.1 Un fatto è nuovo, ai sensi dell'art. 137 lett. b OG, se si era già verificato nel momento in cui poteva ancora essere addotto nel processo precedente, conformemente alle regole di procedura applicabili, ma una parte non aveva potuto prevalersene perché, pur usando tutta la diligenza necessaria, ne è venuta a conoscenza solo successivamente. Anche la prova, per essere nuova, deve preesistere: la novità va riferita solo alla scoperta o perlomeno alla disponibilità del mezzo di prova, non alla sua esistenza. La prova nuova deve inoltre servire a dimostrare fatti nuovi nel senso appena definito oppure fatti già noti e allegati nel primo processo che però non era stato possibile provare. Infine, il rinvenimento tardivo di queste prove non dev'essere imputabile alla parte che se ne

prevale (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 121 IV 317 consid. 2; sentenza non pubblicata del 10 novembre 2004 nella causa 2A.75/2004 consid. 2.1; Jean-François Poudret, op. cit., n. 2.2 e 2.3 ad art. 137 OG).

4.4.2 In concreto, il fatto nuovo di cui si prevalgono le istanti è costituito dall'eccezione d'irregolarità delle allegazioni tardive dell'opponente, fatta valere - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale federale - durante il dibattimento finale svoltosi il 16 dicembre 2002 dinanzi alla Corte cantonale. Tale fatto sarebbe attestato dalle dichiarazioni giurate degli avvocati B. _____ e C. _____, delle quali le istanti sarebbero venute a conoscenza solo nel giugno 2005. Queste due dichiarazioni, entrambe datate 8 giugno 2005, rivelano che - in breve - durante il dibattimento finale svoltosi il 16 dicembre 2002 l'avvocato B. _____ si era opposto alle allegazioni nuove contenute nel memoriale conclusivo dell'opponente, adducendo in particolare la violazione del codice di procedura civile ticinese e del diritto di essere sentiti.

Ora, l'avvocato B. _____ era patrocinatore delle istanti nella procedura di exequatur cantonale e in quella di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale. L'avvocato C. _____ non era per contro indicato come patrocinatore nella sentenza del Tribunale d'appello, ma nella dichiarazione giurata egli precisa di aver assistito il collega B. _____ sin dal 2001 e di aver, in particolare, partecipato in tale veste al dibattimento finale del 16 dicembre 2002; egli aveva inoltre firmato anche il ricorso di diritto pubblico insieme con l'avvocato B. _____. Ciò significa, come osserva giustamente l'opponente, che le istanti sapevano sin dal 16 dicembre 2002 che l'eccezione in discussione era stata formulata davanti all'autorità cantonale: l'avevano formulata loro stesse, agendo per il tramite dei loro patrocinatori. Il contenuto delle dichiarazioni giurate esclude pertanto da sé la novità del fatto. In queste circostanze ci si può esimere dall'esaminare le obiezioni dell'opponente, secondo le quali il diritto svizzero e quello ticinese non conoscono la prova nella forma della dichiarazione giurata. Essendo prodotte per attestare un fatto che non è nuovo le dichiarazioni degli avvocati B. _____ e C. _____ non adempiono infatti in nessun caso i requisiti posti dall'art. 137 lett. b OG. La data dell'8 giugno 2005 figurante su di esse è del resto fuorviante: i patrocinatori delle istanti nelle procedure cantonali e federale avrebbero potuto rilasciare dichiarazioni simili in qualsiasi momento, dal 16 dicembre 2002 in poi, se le avessero ritenute utili ai fini della salvaguardia degli interessi delle loro clienti.

4.4.3 Se il fatto su cui si fonda la domanda di revisione non è nuovo ai sensi dell'art. 137 lett. b OG, le istanti - che lo conoscevano - lo avrebbero potuto rivendicare prima, pretendendo ad esempio che il Tribunale d'appello desse atto nel verbale d'udienza dell'eccezione da loro sollevata (posto che la procedura ticinese lo permettesse) oppure prevalendosene nelle dovute forme dinanzi al Tribunale federale. Come detto, nel ricorso di diritto pubblico le istanti avevano affrontato taluni aspetti della questione, escludendo però la rilevanza della procedura civile ticinese. Non avevano neppure sostenuto di aver eccepito davanti all'autorità cantonale l'improponibilità delle allegazioni conclusive dell'opponente. Tantomeno avevano censurato l'operato della Corte ticinese per non aver menzionato né esaminato l'eccezione proposta durante il dibattimento finale o per non aver rilevato d'ufficio l'irregolarità delle allegazioni dell'opponente, a seconda di quanto prevede il diritto cantonale.

5.

Per i motivi che precedono la domanda di revisione va respinta.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza, con vincolo solidale per le istanti (art. 156 cpv. 1 e 7 nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

La domanda di revisione è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 40'000.-- è posta a carico delle istanti, in solido, le quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 50'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 novembre 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: